

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 25 - numero 5526 di Lunedì 18 dicembre 2023**

# **La nuova prevenzione incendi: gestione antincendio e formazione**

*Un documento Inail sulla nuova prevenzione incendi riporta indicazioni e approfondimenti sui decreti antincendio del 2021. Focus sul DM 2 settembre 2021, sulla gestione della sicurezza antincendio e sui corsi di formazione e aggiornamento.*

Roma, 18 Dic ? Il [DM 3 agosto 2015](#) e i nuovi decreti ministeriali del 2021, con l'abrogazione del [DM 10 marzo 1998](#), hanno sicuramente cambiato il volto della **prevenzione incendi nei luoghi di lavoro**. Ed è dunque necessario fornire informazioni e approfondimenti per migliorare la conoscenza e l'applicazione dei contenuti dei nuovi decreti:

- [Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021](#) - decreto Controlli
- [Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021](#) - decreto GSA (Gestione della sicurezza antincendio)
- [Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021](#) - decreto Minicodice.

Per farlo torniamo a sfogliare il documento tecnico, prodotto dall' [Inail](#) in relazione all'accordo tra Inail e [Confimi industria](#), dal titolo "[La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica](#)".

Dopo aver già parlato, in un precedente articolo di presentazione, delle novità del DM 1 settembre 2021, ci soffermiamo ora sul **DM 2 settembre 2021** che focalizza l'aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. E si sofferma anche sui corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- [Il DM 2 settembre 2021: la gestione della sicurezza antincendio](#)
- [Il DM 2 settembre 2021: i corsi di formazione e di aggiornamento](#)
- [Il DM 2 settembre 2021: gli obblighi dei datori di lavoro](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSA165.D] ?#>

## **Il DM 2 settembre 2021: la gestione della sicurezza antincendio**

Il documento ricorda che il [DM 2 settembre 2021](#) stabilisce "i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3

lettera a) e 4 e lettera b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.". E il decreto si applica alle "attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed è costituito da un articolato normativo e da **cinque allegati**".

Riguardo ai primi due allegati (**Allegato I "Gestione della sicurezza antincendio in esercizio"** e **Allegato II "Gestione della sicurezza antincendio in emergenza"**) si indica che il datore di lavoro è "tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio d'incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, con l'obbligo di predisporre un **piano di emergenza**, i cui contenuti sono esplicitati nell'Allegato II, nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151".

Si segnala poi che una delle principali novità introdotte dal DM 2 settembre 2021 consiste nel fatto che "**il rischio d'incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività**".

Se i luoghi di lavoro non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro "non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i."

Il decreto prevede, inoltre, che nel piano di emergenza "siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del Datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Inoltre, rispetto alle precedenti normative, è stata data maggiore enfasi alla **necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali** in caso di incendio".

## Il DM 2 settembre 2021: i corsi di formazione e di aggiornamento

Veniamo ai nuovi **criteri di formazione e informazione** per gli addetti con riferimento all'**allegato III "Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio"**.

Si indica che i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze (sinteticamente individuati con l'espressione "**addetti al servizio antincendio**") "devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato III". E a seguito dell'avvento delle nuove tecnologie, "per l'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (**formazione a distanza**) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali".

Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono poi "individuati **tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio**, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG)".

Riprendiamo dal documento delle immagini esplicative:



#### DURATA MINIMA DEI CORSI A SECONDA DEL PERCORSO FORMATIVO PREVISTO



#### FRUIBILITÀ DEI CORSI

Inoltre gli addetti al servizio antincendio "frequentano specifici **corsi di aggiornamento** con cadenza almeno quinquennale".

Anche in questo caso riprendiamo una immagine dal documento:



#### SCADENZE AGGIORNAMENTI ADDETTI ANTINCENDIO

Il documento si sofferma poi sull'**allegato IV "Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio"** e sull'**allegato V "Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio"**.

Si ricorda che nell'**Allegato V** "sono riportate le indicazioni inerenti i corsi di formazione e di aggiornamento riservati ai **docenti dei corsi antincendio**, mentre i requisiti che gli stessi devono possedere sono riportati all'art. 6 del decreto". E in sintesi "i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del C.N.VV.F., hanno durata e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica (tipo A 60 ore), ovvero solo per la parte teorica (tipo B 48 ore) o solo per la parte pratica (tipo C 28 ore). Tutti e tre i percorsi previsti si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell'Allegato V". Inoltre anche per i docenti "è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in possesso di esperienza nel settore". Mentre "la partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica".

## Il DM 2 settembre 2021: gli obblighi dei datori di lavoro

Una parte del documento Inail è poi riservato agli **obblighi/adempimenti del datore di lavoro**, ai sensi del DM 2 settembre 2021, tratti dai vari articoli e allegati del decreto.

Ad esempio riguardo alla **designazione degli addetti al servizio antincendio** (art. 4) si indica che "all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro *designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio»*, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto".

In merito alla **formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza** (art. 5), il datore di lavoro, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "*assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio*, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Inoltre (comma 2) se per le attività di cui all'allegato IV del decreto, *gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512*, fermo restando quanto previsto al comma 2, *se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512*".

Riguardo poi alla **gestione della sicurezza antincendio in esercizio** (Allegato I):

- "è obbligo del datore di lavoro *fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio*, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato".
- "tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro".

Inoltre (**preparazione all'emergenza**) il datore di lavoro "*dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:*

- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo".

E il datore di lavoro "*deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte*".

Riguardo poi ai **corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio** (Allegato III) "i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati".

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento Inail che si sofferma anche sugli adempimenti connessi all'articolo 2 (Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza), all'articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali) e all'allegato II (Gestione della sicurezza antincendio in emergenza).

**Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:**

Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, Confimi industria, "[La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica](#)", documento tecnico a cura di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich (Inail, DIMEILA), Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Ruggero Maialetti e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria), Stefania Verrienti (Afidamp), Marco Annatelli e Marco Patruno (Fisa), Collana Ricerche, edizione 2023 (formato PDF, 1.67 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro](#)".

**Scarica la normativa di riferimento:**

[Ministero dell'Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a\), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"](#).

[Ministero dell'Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a\), punto 4 e lettera b\) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"](#).

[Ministero dell'Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a\), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"](#).



Licenza [Creative Commons](#)